

**155. Legge 4 novembre 1965 n. 1213. Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore dell'industria cinematografica. Testo consolidato non ufficiale.**

*Questa legge è stata pubblicata in GU 12 novembre 1965 n. 282, è entrata in vigore con effetto retroattivo all'1 gennaio 1965, ed è stata modificata dalle seguenti norme: decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153); decreto legge 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203); decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492; legge 29 dicembre 2000 n. 400.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;  
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

**1. Presupposti e finalità della legge.** – Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

- a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;
- b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;
- c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;
- d) assicura per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia e all'estero;
- e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

**TITOLO II**

**FILM DI LUNGOMETRAGGIO**

**4. Riconoscimento della nazionalità italiana.**<sup>121</sup> –1. Ai fini della presente legge,

---

<sup>121</sup> Il testo iniziale dell'art. 4 disponeva che "1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai 1.600 metri, a soggetto o a carattere documentario, salva restando la definizione di cui agli artt. 2 e 3 della prima direttiva del Consiglio della Comunità economica europea in materia cinematografica del 15 ottobre 1963, ai fini dell'applicazione della direttiva medesima. – 2. È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, e sempre che concorrano i seguenti requisiti: a) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano; b) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza gli sceneggiatori; c) che almeno due terzi dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. È tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qualora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedano particolari caratteristiche genotipiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione; d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, truccatore) impiegati nei film siano almeno per tre quarti italiani; e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani. – 3. Per quanto concerne i requisiti di cui alle lett. c), d), e) del precedente comma è fatto salvo quanto disposto dal regolamento n. 38 de Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964. – 4. Due elementi tra quelli indicati nelle precedenti lett. a), b), c), d), debbono risultare diplomati, all'atto del loro impiego, presso il Centro sperimentale di cinematografia da non oltre cinque anni. – 5. Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocità ai cittadini italiani nei film di rispettiva nazionalità. – 6. Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui ai commi precedenti viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo. – 7. Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero per il turismo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e quarto comma. 7. – La

domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto è previsto dal quinto e sesto comma dell'art. 8. – 9. Il film dovrà essere girato, limitatamente alle riprese in interni, in ripresa sonora diretta, e almeno per il 70 per cento degli interni previsti dalla sceneggiatura, in teatri di posa italiani adeguatamente attrezzati dal punto di vista tecnico e della sicurezza del lavoro. I requisiti suddetti devono essere riconosciuti dal Ministero del turismo che rilascia un apposito certificato di agibilità valido per cinque anni. – 10. Dall'obbligo di cui al comma precedente sono esclusi i film che, per ragioni artistiche, in base alla sceneggiatura sono ripresi dal vero mentre le altre deroghe motivate da particolari esigenze artistiche o da impegni internazionali possono essere concesse su parere della sottocommissione di cui all'art. 3”.

Questo testo è stato novellato una prima volta dall'art. 2 del decreto legge 14 gennaio 1994 n.26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153). Il testo così novellato dell'art. 4 disponeva che “1. Ai fini della presente legge, per “film” o “opera filmica” si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione. – 2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono le seguenti: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari in maggioranza italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) direttore della fotografia italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiana; l) scenografo italiano; m) costumista italiano; n) troupe italiana; o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia; p) uso di industrie tecniche italiane; q) uso di teatri di posa italiani. – 3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. – 4. Per “film lungometraggio di produzione nazionale” si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a) , b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d) , e) ed f), due delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del medesimo comma. – 5. Per “film lungometraggio di interesse culturale nazionale” si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti tre delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o) , p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali senza pregiudizio della libertà di espressione. – 6. Per “film di animazione” si intende l'opera filmica di lungo e corto metraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. – 7. Per “cortometraggio” si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala. – 8. Per “film in coproduzione” o “compartecipazione” si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19. – 9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge. 10. – Per “sala cinematografica” si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per “sala d'essai” si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per “sale delle comunità ecclesiali” si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale. – 11.

per "film" o "opera filmica" si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali<sup>122</sup> sono le seguenti:

- a) regista italiano;
- b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
- c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
- d) interpreti principali in maggioranza italiani;
- e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
- f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
- g) direttore della fotografia italiano;
- h) montatore italiano;
- i) autore della musica italiano;
- l) scenografo italiano;
- m) costumista italiano;
- n) troupe italiana;
- o) riprese in esterni ed interni effettuate in maggioranza in Italia;
- p) uso di industrie tecniche italiane;
- q) uso di teatri di posa italiani.

3. Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo<sup>123</sup>.

3bis. In sede di prima applicazione sono ammessi al concorso per il rilascio degli attestati di qualità per l'esercizio 1994 sia i film per i quali è stata già presentata istanza prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che a tale data non siano stati proiettati in pubblico, sia i film per i quali la copia campione sia stata presentata alla autorità di Governo competente in materia di spettacolo prima della medesima data. In tale caso il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 giugno 1994<sup>124</sup>.

4. Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle

Per "film d'essai" si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di "film d'essai". I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai. – 12. Per impresa nazionale "di produzione" o "di distribuzione" o "di esportazione" si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per "impresa nazionale di esercizio" e "industria tecnica nazionale" si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività".

Il testo attuale dell'art. 4 qui pubblicato è stato poi introdotto dall'art. 10 del decreto legge 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203).

<sup>122</sup> Le parole "secondo il tipo di opera filmica, previa specifica individuazione effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali" sono state aggiunte dall'art. 4 della legge 29 dicembre 2000 n. 400.

<sup>123</sup> Questo comma è stato così modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492. Il testo iniziale del co. 3 disponeva che "Per quanto concerne le lettere o) e q) del comma 2 possono essere concesse deroghe, per ragioni artistiche, su conforme parere della sottocommissione di cui all'articolo 3".

<sup>124</sup> Questo comma è stato aggiunto dall'art. 10 del decreto legge 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203).

componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d), e) ed f), tre delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma<sup>125</sup>.

5. Per "film lungometraggio di interesse culturale nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali, che abbia il regista e lo sceneggiatore italiano, l'autore del soggetto italiano o in maggioranza italiani, la maggioranza degli interpreti principali, i tre quarti degli interpreti secondari, che utilizzino la lingua italiana sia per la ripresa sonora diretta sia per l'eventuale postsincronizzazione, la troupe italiana, che presenti quattro delle componenti di cui alle lettere g), h), i), l) e m) e le tre componenti di cui alle lettere o), p) e q) del comma 2 e che corrisponda ad un interesse culturale nazionale in quanto oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, presenti significative qualità artistiche e culturali o spettacolari senza pregiudizio della libertà di espressione.

6. Per "film di animazione" si intende l'opera filmica di lungo e cortometraggio, realizzata da imprese produttrici nazionali con immagini animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto. Ai film di animazione si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per "cortometraggio" si intende l'opera filmica, realizzata da imprese produttrici nazionali, a contenuto narrativo o documentaristico, con esclusione di quelle con finalità anche parzialmente pubblicitarie, di durata inferiore a 75 minuti. Ai cortometraggi si applicano, qualora siano presenti le relative componenti, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, su parere della commissione centrale per la cinematografia può essere riconosciuta la qualifica di interesse culturale nazionale anche ai cortometraggi a contenuto documentaristico non prioritariamente destinati alla sala.

8. Per "film in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera filmica prodotta in comune da imprese italiane e straniere, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.

9. I film che abbiano i requisiti di cui al presente articolo vengono iscritti, all'atto del formale provvedimento di riconoscimento di nazionalità, in appositi, separati elenchi istituiti presso gli uffici dell'Autorità competente in materia di spettacolo. A tal fine le imprese produttrici sono tenute a presentare, entro novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, le copie campione e apposite istanze di ammissione ai benefici di legge corredate dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di legge.

10. Per "sala cinematografica" si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, con uno o più schermi, autorizzato ai sensi della presente legge e adibito a pubblico spettacolo cinematografico. Per "sala d'essai" si intende la sala cinematografica il cui titolare, con dichiarazione resa all'Autorità competente in materia di spettacolo, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d'essai e cortometraggi di interesse culturale nazionale per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta al 50 per cento per le sale ubicate in comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti. All'interno delle suddette quote almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla programmazione di film d'essai di produzione italiana o dei Paesi della Comunità europea. Per "sale delle comunità ecclesiali" si intendono le sale il cui nullaosta e la cui licenza di esercizio siano rilasciati a legali rappresentanti di istituzioni o enti ecclesiali riconosciuti dallo Stato, che svolgano attività di formazione sociale, culturale e religiosa e che programmino film secondo le indicazioni dell'autorità religiosa competente in campo nazionale.

---

<sup>125</sup> Questo comma è stato così modificato dall'art. 10 co. 2 del decreto legge 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203). Il testo iniziale del co. 4 disponeva che "Per "film lungometraggio di produzione nazionale" si intende il film di durata superiore a 75 minuti, postsincronizzato in lingua italiana, realizzato da imprese produttrici nazionali con troupe italiana, che presenti complessivamente almeno due delle componenti di cui al comma 2, lettere a) , b) e c), due delle componenti di cui alle lettere d) , e) ed f), due delle componenti di cui alle lettere g) , h) , i) , l) e m), e due delle componenti di cui alle lettere o), p) e q) del medesimo comma."

11. Per “film d'essai” si intende l'opera filmica italiana o straniera, riconosciuta ai sensi della presente legge, di particolare valore artistico, culturale e tecnico, o espressione di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione non affermate in Italia. I film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, assumono automaticamente anche la qualifica di “film d'essai”. I film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche, pubbliche o private, finanziate dallo Stato, sono equiparati ai film d'essai.

12. Per impresa nazionale “di produzione” o “di distribuzione” o “di esportazione” si intende l'impresa o società cinematografica, con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività e sia titolare dei rispettivi diritti di utilizzazione dell'opera filmica. Per “impresa nazionale di esercizio” e “industria tecnica nazionale” si intende l'impresa o società cinematografica con capitale sociale in maggioranza italiano, con sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori italiani, che svolga in Italia la maggior parte della sua attività.

12bis. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana, per i casi previsti dal presente articolo, è attestata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. La ricevuta della presentazione della dichiarazione presso il Dipartimento dello spettacolo equivale al riconoscimento di nazionalità italiana<sup>126</sup>.

### TITOLO III

#### FILM DI CORTOMETRAGGIO

**10. Riconoscimento della nazionalità.** – abrogato<sup>127</sup>

### TITOLO IV

#### FILM DI ATTUALITÀ

**14. Riconoscimento di nazionalità.** – Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia, con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero per il turismo<sup>128</sup>, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale, oltre che per l'accertamento dei requisiti di cui al primo ed al secondo comma, anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

<sup>126</sup> Questo comma è stato aggiunto dall'art. 5 decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492.

<sup>127</sup> Questo articolo è stato abrogato dall'art. 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492. Il testo iniziale dell'art. 10 disponeva che “Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 290 metri, a carattere documentario o a soggetto. – 2. Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano, salvo quanto disposto dal regolamento n. 38 del Consiglio della Comunità economica europea del 25 marzo 1964. – 3. Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo. – 4. Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero per il turismo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma. – 5. La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge”.

<sup>128</sup> Le attribuzioni del ministero del turismo sono state ripartite tra le regioni, la presidenza del consiglio dei ministri e l'Autorità competente in materia di spettacolo dalle seguenti norme: decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 marzo 1994; decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153); decreto legge 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203).

TITOLO VI

NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE

**19. Coproduzioni.** – In deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 [ed all'art. 10,]<sup>129</sup> possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota di partecipazione del coproduttore non può essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe concesse con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale<sup>130</sup>.

Il saldo della quota minoritaria dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla consegna del materiale. L'inadempimento di tale disposizione da parte del coproduttore minoritario farà decadere la coproduzione, senza per altro pregiudicare la nazionalità del film del paese maggioritario, sempre che abbia i requisiti per essere riconosciuto nazionale ai sensi degli artt. 4 e 10 della presente legge.

abrogato<sup>131</sup>

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo<sup>132</sup> almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.<sup>133</sup>

Il numero dei film che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni.

abrogato<sup>134</sup>

<sup>129</sup> L'articolo 10 è stato abrogato dall'art. 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492.

<sup>130</sup> Il testo iniziale del co. 2 disponeva che "La quota di partecipazione, artistica, tecnica e finanziaria, del coproduttore italiano non potrà essere inferiore al 30 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'art. 3".

Questo testo è stato novellato una prima volta dall'art. 6 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153). Il testo del co. 2 così novellato disponeva che "La quota di partecipazione del coproduttore non potrà essere inferiore al 20 per cento del costo del film, salvo deroghe eccezionali previste negli accordi internazionali e da concedersi previo parere della sottocommissione di cui all'articolo 3. In mancanza di accordi internazionali, per singole iniziative di carattere culturale ed imprenditoriale, può essere autorizzata con decreto dell'Autorità competente per lo spettacolo, sentita la sottocommissione di cui all'articolo 3, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere".

Il testo attuale del co. 2 qui pubblicato è stato poi introdotto dall'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492.

<sup>131</sup> Questo comma è stato abrogato dall'art. 6 co. 2 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153). Il testo iniziale del co. 4 disponeva che "In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica con imprese estere, qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro".

<sup>132</sup> Le attribuzioni del ministero del turismo sono state ripartite tra le regioni, la presidenza del consiglio dei ministri e l'Autorità competente in materia di spettacolo dalle seguenti norme: decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 marzo 1994; decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153); decreto legge 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203).

<sup>133</sup> Questo comma è stato così modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492. Il testo iniziale del co. 5 disponeva che "Il riconoscimento di nazionalità italiana del film, di cui ai precedenti commi, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'art. 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al ministero del turismo almeno 30 giorni dell'inizio della lavorazione del film".

<sup>134</sup> Questo comma è stato abrogato dall'art. 6 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con legge 1 marzo 1994 n. 153). Il testo iniziale del co. 7 disponeva che "Il numero dei film

abrogato<sup>135</sup>

**20. Riprese in Italia ed all'estero.** – abrogato<sup>136</sup>

**21. Adempimenti tecnici.** – Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico, appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali quando non siano stati girati su scena.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale. La lunghezza minima del film, indicata nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formata 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta o aumentata<sup>137</sup>.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo<sup>138</sup> ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia copie positive di film stranieri stampate all'estero, quando provengono da Paesi che non riconoscono in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

**22. Adempimenti di lavorazione.** – abrogato<sup>139</sup>

che ciascuna impresa italiana può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio dei film realizzati dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciuti nazionali da non oltre due anni”.

<sup>135</sup> Questo comma è stato aggiunto dall'art. 20 della legge 21 giugno 1975 n. 287, ed è stato abrogato dall'art. 6 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con legge 1 marzo 1994 n. 153). Il co. 8 disponeva che “Le disposizioni di cui al precedente comma si intendono riferite alle coproduzioni tra paesi non appartenenti alla Comunità economica europea”.

<sup>136</sup> Questo articolo è stato abrogato dall'art. 12 del decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492. Il testo iniziale dell'art. 20 disponeva che “La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione alle quali sono invitati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del cinema. – 2. Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice. – 3. Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso Paese. – 4. Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'art. 4. – 5. Ai soli effetti previsti nell'art. 30, il Ministero per il turismo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'art. 4, lett. a), b) e c)”.

<sup>137</sup> Questo comma è stato così modificato dall'art. 7 della legge 21 giugno 1975 n. 87. Il testo iniziale del co. 2 disponeva che “Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film risponda a giudizio della Commissione di cui all'art. 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale”.

<sup>138</sup> Le attribuzioni del ministero del turismo sono state ripartite tra le regioni, la presidenza del consiglio dei ministri e l'Autorità competente in materia di spettacolo dalle seguenti norme: decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 marzo 1994; decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153); decreto legge 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203).

<sup>139</sup> Questo articolo è stato abrogato dal decreto legislativo 21 dicembre 1998 n. 492. Il testo iniziale dell'art. 22 disponeva che “Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive che vogliono ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti artt. 4, 10, 14 e 19, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare: a) copia autentica dell'atto costitutivo, dell'estratto dei libri dei soci e dell'estratto del libro verbale con la situazione degli amministratori, se

**23. Adempimenti a tutela della nazionalità.** – Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo<sup>140</sup> l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità, presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film<sup>141</sup>.

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale, il direttore della fotografia, l'autore della scenografia e l'autore del montaggio è trasmessa dal Ministero del turismo<sup>142</sup> alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

abrogato<sup>143</sup>.

I testi dei soggetti di cui al primo comma e tutta la documentazione concernente la preparazione dei film, saranno conservati dalla Cineteca nazionale. La presente disposizione si applica anche ai film dichiarati nazionali in base alle precedenti leggi.

**25. Pubblico registro cinematografico.** – 1. I film nazionali di lungometraggio,

trattasi di società; b) un certificato di iscrizione alla Camera del commercio, industria e agricoltura; c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori della società; d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società; e) un certificato della competente autorità giudiziaria, comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ricoprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti. 2. – Le eventuali modificazioni della titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e se trattasi di società del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo, e comunque non ottenere la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alla provvidenze di legge. 3. – In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera b) solo al fine di lavorazione del film, restando per esse l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere c), d) ed e) al momento della denuncia di lavorazione”.

<sup>140</sup> Le attribuzioni del ministero del turismo sono state ripartite tra le regioni, la presidenza del consiglio dei ministri e l'Autorità competente in materia di spettacolo dalle seguenti norme: decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 marzo 1994; decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153); decreto legge 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203).

<sup>141</sup> Questo comma è stato così modificato dall'art. 9 della legge 21 giugno 1975 n. 87. Il testo iniziale del co. 1 disponeva che “Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denunciare preventivamente al ministero per il turismo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film”.

<sup>142</sup> Le attribuzioni del ministero del turismo sono state ripartite tra le regioni, la presidenza del consiglio dei ministri e l'Autorità competente in materia di spettacolo dalle seguenti norme: decreto del presidente del consiglio dei ministri 12 marzo 1994; decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153); decreto legge 29 marzo 1995 n. 97 (convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995 n. 203).

<sup>143</sup> Questo comma è stato abrogato dall'art. 4 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153). Il testo iniziale del co. 5 disponeva che “Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero”.



di cortometraggio e di attualità ai fini dell'ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico, tenuto ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

2. Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

3. L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che debbono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli articoli 2 e 3, della legge 21 aprile 1962, n. 161<sup>144</sup>.

#### TITOLO XI

**55.** *Rapporti tra cinema e televisione.* – abrogato<sup>145</sup>

**55bis.** *Norme sulle operazioni di concentrazione.* – 1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'Autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicata sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore<sup>146</sup>.

#### TITOLO XIII

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

**57.** I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modifiche.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai film realizzati o da

<sup>144</sup> Questo comma è stato aggiunto dall'art. 10 co. 15 della legge 10 maggio 1983 n. 182.

<sup>145</sup> Questo articolo è stato abrogato dall'art. 2 della legge 30 aprile 1998 n. 122. Il testo iniziale dell'art. 55 disponeva che "1. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 2 della presente legge potrà, in difetto di accordi tra le competenti organizzazioni di categoria e la società concessionari dei servizi di televisione circolare, disciplinare l'utilizzazione televisiva dei film nazionali ed esteri prodotti per il normale mercato cinematografico, nonché determinare annualmente la percentuale minima del tempo complessivo di film e telefilm di produzione nazionale che la società concessionaria dovrà programmare in rapporto a quelli di proiezione straniera. – 2. I criteri per l'accertamento di nazionalità dei telefilm, come tali intendendosi i film a soggetto di qualunque lunghezza prodotti ai fini della diffusione esclusiva a mezzo della televisione, verranno determinati con decreto del ministro per il turismo, di concerto con il Comitato dei ministri di cui all'art. 2, sulla base dei requisiti, in quanto compatibili, prescritti dall'art. 4 per i film nazionali a lungometraggio e con le deroghe relative agli accordi di coproduzione stipulati dall'ente concessionario con gli organismi esteri similari. – 3. Per la produzione diretta dei propri programmi, l'ente concessionario per i servizi radiotelevisivi deve, quando a ciò non siano sufficienti i propri impianti e personale tecnico, avvalersi a preferenza dei teatri di posa ed attrezzature ad essi inerenti, degli stabilimenti di sviluppo e stampa e delle sale di sincronizzazione di proprietà dell'Amministrazione dello Stato o di società da esso controllate nonché del personale tecnico dipendente. – 4. Ai fini di quanto previsto al secondo comma dell'art. 2 della presente legge, il ministro per il turismo, d'intesa con il ministro per le poste, potrà promuovere periodiche consultazioni con l'intervento di rappresentanti dell'ente di gestione per il cinema, delle organizzazioni professionali, economiche, sindacali e tecniche della cinematografia e della società concessionaria dei servizi televisivi".

<sup>146</sup> Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 13 del decreto legge 14 gennaio 1994 n. 26 (convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994 n. 153).

realizzarsi in coproduzione le cui istanze di riconoscimento, unitamente al contratto di coproduzione e al soggetto del film, siano state presentate prima della data in vigore della presente legge, purché l'inizio della lavorazione del film risulti avvenuto non oltre 30 giorni dopo tale data.

Il termine per la presentazione delle istanze di riconoscimento previsto dall'art. 19, quinto comma, non si applica ai film realizzati in compartecipazione con imprese estere, che risultino iniziati entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

**58.** I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

**61.** La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ed ha effetto a partire dal 1 gennaio 1965.